

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E PER
L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

S O M M A R I O

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Ambito e scopo del Regolamento	pag. 3
Art. 2. Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe	pag. 3
Art. 3. Gestione dell'imposta e del servizio affissioni	pag. 3
Art. 4. Tariffe e maggiorazioni	pag. 3
Art. 5. Attribuzioni del personale addetto	pag. 4
Art. 6. Data di presentazione degli atti	pag. 4
Art. 7. Tipologie e quantità degli impianti	pag. 4
Art. 8. Ripartizione degli impianti	pag. 6
Art. 9. Piano generale degli impianti - Competenze e criteri	pag. 6
Art.10. Domande ed autorizzazioni	pag. 6
Art.11. Limitazioni e divieti	pag. 7
Art.12. Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	pag. 8
Art.13. Rimozione anticipata	pag. 8
Art.14. Pubblicità abusiva	pag. 8

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art.15. Oggetto	pag. 9
Art.16. Soggetto passivo	pag. 9
Art.17. Modalità di applicazione dell'imposta	pag. 9
Art.18. Tariffe	pag.10
Art.19. Affissioni dirette	pag.10
Art.20. Dichiarazione	pag.10
Art.21. Pagamento dell'imposta	pag.11
Art.22. Rimborsi	pag.11
Art.23. Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta	pag.11
Art.24. Riduzioni ed esenzioni dall'imposta	pag.11

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.25. Oggetto	pag.12
Art.26. Norma di rinvio	pag.12
Art.27. Modalità delle pubbliche affissioni	pag.12
Art.28. Richiesta del Servizio	pag.13

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art.29. Sanzioni	pag.13
Art.30. Gestione del Servizio	pag.14
Art.31. Norme finali	pag.14
Art.32. Entrata in vigore	pag.14

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito e scopo del Regolamento

1 . Il presente regolamento, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 . Algli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

Art. 2.

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

1 . Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 1405 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati statistici ufficiali, e' classificato nella classe QUINTA.

Art. 3.

Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

1 . Il Comune di Busana gestisce direttamente il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché, con conseguente riscossione del relativo diritto, il servizio delle pubbliche affissioni, inteso, questo, non solo a garantire in maniera specifica l'affissione, a cura del Comune in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ma anche a garantire, se richiesta, l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.

2 . Ferma restando la titolarità in testa al Comune della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, la materiale affissione (attacchinaggio) e defissione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonché l'installazione, la manutenzione e la cura dei relativi impianti possono essere affidate, mediante regolare gara, a soggetti abilitati, estranei all'amministrazione comunale, i quali limitandosi ad una mera prestazione d'opera, nell'espletamento del mandato dovranno attenersi alle direttive operative nella relativa gara d'appalto o impartite dal Comune.

Art. 4.

Tariffe e maggiorazioni

1 . Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla Legge e come indicate nell'allegato del presente Regolamento.

2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

Art. 5.

Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale comunale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblico o aperti al pubblico; inoltre sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comunque attinenti la pubblicità e le affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 6.

Data di presentazione degli atti

1. Per gli atti di qualsiasi tipo riguardanti l'imposta di pubblicità la data di presentazione coincide con quella di assunzione dell'atto medesimo al protocollo generale del Comune.

2. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione della relativa richiesta coincide con quella annotata nel registro cronologico tenuto dall'Ufficio Tributi secondo quanto previsto nell'art.22 del D. Lgvo 507/93.

Art. 7.

Tipologie e quantità degli impianti

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono per impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art.47, comma 7, del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni, ad eccezione delle insegne.

2. La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale saranno specificati dal piano di cui al successivo art.9 del presente Regolamento; in attesa che venga definito ed approvato detto piano generale degli impianti, le tipologie e le quantità massime di riferimento sono quelle di seguito indicate:

Cartelli:

Si definisce cartello quel manufatto, bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in una o tutte le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso di luce propria che per luce indiretta.

Devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

- Fuori dal centro abitato le dimensioni e le caratteristiche sono stabilite dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e potranno essere installati un numero massimo di 12 cartelli;
- In centro abitato, le dimensioni non possono superare i 2 metri quadrati e potranno essere installati un numero massimo di 30 cartelli con esclusione di quelli obbligatori di cantiere;

Striscioni:

Si considera striscione, locandina o stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

- Fuori dal centro abitato potranno essere installati un numero di 3 striscioni, locandine o stendardi, previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada;
- In centro abitato potranno essere installati un numero di 7 striscioni, locandine o stendardi;

Segni Orizzontali Reclamistici:

Si considera segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, solo in occasione di manifestazioni o spettacoli di breve durata e con immediato ripristino dei luoghi.

- Fuori dal centro abitato potranno essere installati un numero di 10 segni orizzontali per un durata di 7 giorni;
- In centro abitato potranno essere installati un numero di 10 segni orizzontali per un durata di 7 giorni;

Manifesti:

Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione dei messaggi pubblicitari, propagandistici o istituzionali, posto in opera su strutture appositamente destinate dalla pubblica amministrazione o da privati che utilizzano per destinarvi proprie forme pubblicitarie.

Non può essere luminoso né per luce propria né per luce diretta.

- Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono in totale 13, aventi ognuno una superficie di 1,4 mq., pari a n.2 fogli del formato 70*100, nel territorio comunale, sono così ripartiti: Busana Capoluogo n.3, ; Cervarezza n.4; Talada n.1; Cà Ferrari n.1; Casale n.1; Frassinello n.1; Nismozza n.1; Marmoreto n.1;
- Gli impianti destinati alle affissioni private potranno essere installati nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa;

Segnali stradali di Indicazione:

Si considera segnale, pannello o freccia direzionale quel manufatto monofacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla indicazione del percorso da seguire per raggiungere la località o la sede dell'attività a cui si riferisce; Deve essere luminoso per luce indiretta e comunque deve rispettare le dimensioni, le caratteristiche di costruzione e di installazione previste dall'art.134 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

- Gli impianti destinati a segnali stradali di Indicazione, non hanno limitazione numerica purché in ogni luogo d'installazione, vi sia non più di un segnale, per ogni attività.

Altri mezzi pubblicitari:

E' da qualificare come tale, qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia dei prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce diretta.

- Fuori dal centro abitato le dimensioni e le caratteristiche sono stabilite dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e potranno essere installati un numero massimo di 5 impianti;
- In centro abitato, le dimensioni non possono superare i 2 metri quadrati e potranno essere installati un numero massimo di 30 impianti con esclusione di quelli obbligatori di cantiere;

3. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

4. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 1387 unità, registrata al 31 dicembre 1993, non deve essere inferiore a mq.17, pari a n. 24 fogli del formato 70*100 e potranno essere affissi, per ovvie ragioni di spazio, solo manifesti di inferiore o uguale dimensione;

5. La superficie indicata al comma precedente per l'esiguo numero degli abitanti e di spazi verrà aggiornata con i dati di ogni censimento.

Art. 8.

Ripartizione degli impianti

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è così ripartita:

- a) affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica nella misura del 20%;
- b) affissioni di natura commerciale nella misura dell'80%;

2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette non può superare il 30% della superficie degli impianti pubblici complessivamente indicata nel co.3 dell'art. 7.

Art. 9.

Piano generale degli impianti - Competenze e criteri

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Consiglio Comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla valenza turistica di alcune frazioni, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità e alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dal D.P.R. 495/92 citato, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento Edilizio.

Art. 10
Domande ed autorizzazioni

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune, sul modello da questi predisposto.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e da disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- e) in allegato copia di autorizzazione al posizionamento, rilasciata ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), dal proprietario della strada, se diverso dal Comune.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda che gli siano richiesti dal funzionario responsabile del tributo.

2. Ove si intenda installare l'impianto sul suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

3. L'installazione e la conseguente effettuazione di pubblicità rimangono subordinate al preventivo rilascio dell'autorizzazione comunale.

4. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità sonora; esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati; pubblicità in forma ambulante; etc...), salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà di volta in volta sottoscritta dal Sindaco e rilasciata dall'Ufficio Tributi, sentito, per la pubblicità sonora, il parere dell'Ufficio Polizia Municipale, il quale indicherà, specialmente per quella effettuata con veicoli in genere o anche in forma ambulante, il percorso e le ore di relativa esecuzione.

5. E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria di cui all'art.14, comma 4 septies, del D.L. 318/86 convertito con modificazioni nella legge 488/86.

6. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

7. Il contribuente si intende espressamente obbligato senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, concessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Art. 11.
Limitazioni e divieti

1. La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari limitati.
Essa è comunque vietata nelle parti di Piazze, Strade e Vie adiacenti gli Ospedali, Case di cura, Case di riposo, Istituti scolastici limitatamente alle ore di lezione.
2. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
3. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle Vie o Piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale, essa è comunque autorizzata preventivamente di volta in volta.

Art. 12
Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, la corresponsione dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento di eventuali canoni d'affitto o di concessione, nonchè della tassa per l'occupazione ove applicabile.
2. Il canone di affitto o di concessione è determinato con deliberazione della Giunta Comunale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare.

Art. 13
Rimozione anticipata

1. In caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione per ragioni di pubblico interesse, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, somma che verrà maggiorata degli interessi nella misura del 7% previsti dal D. L.vo 507/93.
2. Spetta all'interessato provvedere alla rimozione della pubblicità entro la data che sarà precisata nell'atto disposto dall'amministrazione comunale. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni osupporti e comprendere il ripristino alla forma persistente della sede del manufatto.
3. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i conseguenti e necessari provvedimenti.

Art. 14
Pubblicità abusiva

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Sono altresì considerate abusive: ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera; le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti.

3. La pubblicità e le affissioni abusive, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni, in caso di inadempienza, vi provvederà il Comune con addebito ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 15

Oggetto

1. L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica.

Per esercizio di attività economica ai sensi del presente regolamento si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

Art. 16.

Soggetto passivo

1. E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 17.

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità'.
4. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art.18. Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita per legge, regolamento o deliberazione comunale vigente nel periodo d'imposta considerato.
Le tariffe in vigore sono elencate nell'allegato annesso al presente regolamento.
2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono cumulabili.

Art.19 Affissioni dirette

1. Il Comune di Busana stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati 5 (cinque) pari a n.7 fogli del formato 70*100, per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Art.20 Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità', a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a

disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2, e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 21.

Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli artt.12, commi 1 e 3, 13 e 14, comma 1 e 3, del D.Lgs 507\1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con le modalità stabilite dalla legge.

3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione ;per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tremilioni. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

Art. 22.

Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

2. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni, mediante disposizione del funzionario responsabile.

Art. 23

Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva

dell'imposta

1. Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 507/1993 nel testo vigente.

Art. 24.

Riduzioni ed esenzioni dall'imposta

1. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 507/93 nel testo vigente.

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25.

Oggetto

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' di esclusiva competenza comunale; esso e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 26.

Norma di rinvio

1. Il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 del D.lgs 507\1993, nel testo vigente. Tali disposizioni sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

2. Esenzioni e riduzioni: si precisa che si considerano esenti ai sensi dell'art. 21 lett. a) del D.Lgs 507\93, i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati, perchè finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e semprechè l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

3. Pagamento del diritto:

a) E' consentito il pagamento diretto del diritto alle affissioni non avente carattere commerciale. A tal fine si chiarisce che il pagamento sarà ricevuto dall'economista comunale nel rispetto delle modalità previste dal regolamento comunale di economato;

b) In caso di pagamento del diritto mediante c.c.p., la contestualità di cui all'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 507\1993, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione di avvenuto versamento.

Art. 27.

Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne alle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni, verrà tenuto un l'elenco aggiornato degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 28.
Richiesta del Servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare in tempo utile, apposita richiesta scritta, con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere. Contestualmente alla richiesta va fatta la consegna del materiale da affiggere e va effettuato o comprovato il pagamento dei relativi diritti.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona, ma tramite il servizio postale o similari, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e verrà effettuata solo dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 29. Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con modalità stabilite dalla Legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quello di cui all'art.9, comma 2 si applicano a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2 del D.Lgs n.507/1993 e di chi ha installato il mezzo e ha consentito l'installazione dello stesso.
3. L'ammontare delle sanzioni amministrative è determinato, anche in via generale, dal Sindaco con propria ordinanza, nel rispetto e nei limiti di legge.
I funzionari comunali addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
5. Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

Art. 30 Gestione del Servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.
2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D. Lgs. 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 31 Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto L.vo 15.11.1993, n.507 e del Titolo II, Capo I, Paragrafo 3, dell'art.23 del D.Lvo 30 aprile 1992, n.285 e del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Art. 32
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8-6-1990, n. 142, e' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Le disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15 settembre 1993, n. 507 si applicano con decorrenza dal 1. gennaio 1994.

♣♣♣ seg.am&fc. ♣♣♣

Allegato "A"

Tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni
ai sensi del D.L.vo 15 novembre 1993, n.507, vigenti nel
Comune di Busana
dal 01 gennaio 2002

Tabella 1 - Pubblicità Ordinaria (art.12)
Tariffa annua per metro quadrato

Superficie	Pubblicità ordinaria	Luminosa o illuminata
Fino a mq.5,5	22.000	44.000
da mq.5,5 a mq.8,5	33.000	66.000
oltre mq.8,5	44.000	88.000

Per periodi espositivi di durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione e per ciascun mq., la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente.

Tabella 2 - Pubblicità effettuata con veicoli (art.13 - comma 1°)
Tariffa annua per metro quadrato

Superficie	Esposizione	Pubblicità Ordinaria	Luminosa o illumin.
-	interna	16.000	32.000
fino a mq. 5,5	esterna	16.000	32.000
da mq.5,5 a mq. 8,5	esterna	24.000	48.000
oltre mq.8,5	esterna	32.000	64.000

Tabella 3 - Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto (art.13 - comma 3°)
Tariffa per autoveicolo e anno solare

Portata Autoveicoli	tipo	tariffa
sup. 3.000 Kg.	senza rimorchio	144.000
sup. 3.000 Kg.	con rimorchio	288.000
inf. 3.000 Kg.	senza rimorchio	96.000
inf. 3.000 Kg.	con rimorchio	192.000
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti cat.	senza rimorchio	48.000
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti cat.	con rimorchio	96.000

Tabella 4 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi o simili a controllo programmato (in modo da garantire la variabilità del messaggio ecc.) (art.14 - comma 1°)
 Tariffa annua per metro quadrato
 (indipendentemente dal numero di messaggi)

Tipo di utente	tariffa
effettuta in conto proprio	32.000
effettuta per conto terzi	64.000

Per periodi espositivi di durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione e per ciascuna metro quadrato la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente.

Tabella 5 - Pubblicità realizzata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche in luogo pubblico
 (art.14 - comma 4)
 Tariffa giornaliera
 (Indipendentemente dal numero di messaggi o dalla superficie)

Periodo	tariffa
Inferiore ai 30 gg.	4.000
dopo il 30° giorno	2.000

Tabella 6 - Pubblicità effettuata con striscioni
 (art.15 - comma 1°)
 Tariffa per ogni metro quadrato e per ogni periodo di 15 giorni o frazione

Periodo	tariffa
ogni 15 giorni o frazione	16.000

Tabella 7 - Pubblicità effettuata con aeromobili
 (art.15 - comma 2°)
 Tariffa per ogni giorno o frazione

Periodo	tariffa
ogni giorno o frazione	96.000

Tabella 8 - Pubblicità effettuata con palloni frenati
 (art.15 - comma 3°)
 Tariffa per ogni giorno o frazione

Periodo	tariffa
ogni giorno o frazione	48.000

Tabella 9 - Pubblicità effettuata in forma ambulante
 (Distribuzione manuale di volantini, persone
 circolanti con cartelli ecc.)
 (art.15 - comma 4°)
 Tariffa per ogni giorno o frazione e per ogni persona

Periodo	tariffa
ogni giorno o frazione e per persona	4.000

Tabella 10 - Pubblicità sonora a mezzo apparecchi amplificatori
 (art.15 - comma 5°)
 Tariffa per ciascun punto di pubblicità
 e ogni giorno o frazione
 (indipendentemente dal numero di messaggi pubblicitari)

Periodo	tariffa
per ciascun punto e ogni giorno o frazione	12.000

Tabella 11 - Diritti sulle pubbliche affissioni
(Art.19)
Tariffa per ciascun foglio
di dimensione fino a cm.70x100

Giorni	tariffa
10 (dieci)	2.000
15 (quindici)	2.600
20 (venti)	3.200
25 (venticinque)	3.800
30 (tenta)	4.400

Per quantità inferiori a 50 (cinquanta fogli) si applica una maggiorazione del 50% della tariffa base;

Per le affissioni di cui all'art. 22, comma 9, del D.Lgs n.507/1993 è dovuta la maggiorazione del 10% con un minimo di 50.000 per ciascuna commissione.

♣♣♣ seg.am&fc. ♣♣♣